

Roma 18 marzo 2007

Alle segreterie regionali, territoriali,
di area metropolitana
LORO SEDI

Oggetto: tempi determinati dei servizi educativi
e legge su dimissioni volontarie

(tempi determinati dei servizi educativi-scolastici degli EE.LL)

Apprendiamo in data odierna che nelle prossime ore sarà pubblicata una circolare del Dipartimento riguardo le linee d'indirizzo in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nelle Pubbliche Amministrazioni a seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria all'art 36 del dlgs 165/2001.

Le relative indicazioni di merito dovrebbero chiarire alcuni problemi interpretativi sorti a seguito dell'entrata in vigore della Finanziaria 2008 riguardanti i co.co.co, l'utilizzo dei CFL e del lavoro per somministrazione, il limite temporale del tempo determinato per le attività legate ai servizi educativi all'infanzia.

Nel preannunciare un nostro comunicato di commento alla circolare, appena questa sarà pubblicata, anticipiamo che riguardo alla questione dei servizi educativi si trova soluzione al problema degli incarichi per non più di tre mesi, tenuto conto dell'autonomia organizzativa degli EE.LL destinatari della norma, ricorrendo al D.M. 13.6.2007 n.131 concernente la disciplina delle supplenze per le scuole statali, per quanto riguarda la durata dei contratti a tempo determinato, recependo altresì in sede regolamentare le relative disposizioni per le supplenze al fine di garantire la continuità dei servizi.

(Disposizioni sulle dimissioni volontarie)

Con la pubblicazione del decreto Interministeriale 21 gennaio 2008, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione entra definitivamente in vigore la legge n. 188 del 17 ottobre 2007, recante il titolo "*Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera*" e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 260 del 8 novembre 2007.

Con questa legge sarà finalmente possibile, soprattutto nei settori privati, sottrarre i lavoratori ai pesanti ricatti da parte del datore di lavoro soprattutto in quelle realtà dove le vessazioni sono all'ordine del giorno e dove imperversa il lavoro irregolare e sottopagato.

In particolare, non sarà più possibile la pratica di richiedere le "*dimissioni firmate in bianco*" al momento dell'assunzione, spesso utilizzata allo scopo di mettere i lavoratori nell'impossibilità di far valere i propri diritti e la propria dignità, pena la certezza di un licenziamento in tronco, ammantato dalla finzione della volontarietà.

Ciò soprattutto nei settori privati dove siamo presenti come categoria dove tale pratica è stata spesso utilizzata sia per impedire processi di sindacalizzazione dei lavoratori sia per ricattare i lavoratori nei loro diritti ad avere il pieno riconoscimento di quanto sancito dai contratti che dalla legislazione sul lavoro. Viene così meno "un'arma" in mano a datori di lavoro senza scrupoli che con il ricorso a tale stratagemma mettevano il lavoratore nella condizione di non nuocere.

Questo provvedimento interessa tutti i lavoratori subordinati, anche pubblici, indipendentemente dalla caratteristica e dalla durata; i lavoratori a collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, i lavoratori a prestazione occasionale e in associazione in partecipazione agli utili e i lavoratori soci di cooperative.

La lettera di dimissioni da parte del lavoratore va presentata su appositi moduli, pena la nullità, predisposti e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego nonché, previa convenzione stipulata a livello centrale, dai patronati e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

I moduli, che avranno una validità di 15 giorni, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile.

Il Ministero del Lavoro, a seguito dei quesiti ricevuti, elenca i casi per i quali si esenta il lavoratore dal presentare le proprie dimissioni volontarie per via telematica per i casi descritti nella circolare del Min del Lavoro in allegato, tra cui:

- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
- dimissioni durante il periodo di prova
- collocamento in pensione
- raggiungimento dell'età pensionabile
- rapporto di lavoro a tempo determinato

In ragione di ciò per ogni altra ipotesi di dimissioni volontarie rimane l'obbligo del modulo telematico, a meno di successive esclusioni che potranno essere in futuro emanate dal Ministero del Lavoro.

p.Dipartimento Welfare-Mercato del Lavoro

Gian Guido Santucci

Allegati:

- legge 188/2007
- esclusioni dalla procedura telematica
- illustrazione procedura

LEGGE 17 Ottobre 2007 , n. 188

Disposizioni in materia di modalita' per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonche' del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera.

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 227

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, e' presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonche' dal prestatore d'opera e dalla prestatrice d'opera, pena la sua nullita', su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalita' di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonche' dai centri per l'impiego.

2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonche' i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonche' spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validita' di quindici giorni dalla data di emissione.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le modalita' per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.

5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell'identita' del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonche' l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validita' di cui al secondo periodo del

comma 3.

6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' attraverso le quali e' reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonche' al prestatore d'opera e alla prestatrice d'opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

7. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie gia' previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

13 marzo 2008

Dimissioni Volontarie (nota del Ministero del Lavoro)

Il Ministero fornisce ulteriori chiarimenti

Ad un primo bilancio dei dati relativi alle nuove modalita' di presentazione delle dimissioni volontarie, sono 21.799 le segnalazioni di "intenzione" di dimissione pervenute attraverso i soggetti intermediari.

Ad oggi, sono accreditati al sistema 580 Centri per l'Impiego ed 8106 Comuni, oltre a DPL, DRL e strutture analoghe delle regioni e province autonome.

Si ricorda che con l'introduzione del nuovo modulo informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie, valido su tutto il territorio nazionale e dotato delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione, diventano nulle le dimissioni presentate in altra forma.

Rientrano nel campo di applicazione della nuova procedura soltanto le dimissioni presentate dopo il 5 Marzo 2008.

Nel caso in cui il lavoratore ha presentato le proprie dimissioni prima dell'entrata in vigore del decreto, ma a causa della decorrenza dei termini di preavviso il rapporto di lavoro non è ancora cessato, non è necessario compilare il nuovo modello per le dimissioni volontarie.

È possibile revocare le dimissioni presentate con la nuova procedura, purchè sia fatto entro 15 giorni dall'apposizione della marca temporale e purchè l'atto di dimissioni non sia ancora pervenuta a conoscenza del datore di lavoro in quanto l'atto è di natura recettizia.

La nuova procedura si applica anche nei confronti delle lavoratrici madri nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento previsto dall'art. 54 del TU 151/2001.

Tipologie rapporti di lavoro cui si applica il DI del 21 gennaio 2008 (1)

SCHEMA DIMISSIONI VOLONTARIE

Ipotesi escluse dal campo di applicazione del Decreto Interministeriale 21

gennaio 2008 recante: “Adozione del modulo per le dimissioni volontarie dei lavoratori”:

- le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, ovvero tutte quelle cessazioni del rapporto di lavoro che derivano dall’incontro della volontà dei due contraenti che restano disciplinati dalle norme generali sui contratti , che sanciscono la libera manifestazione del consenso;
- le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova, stante il principio della libera recedibilità del rapporto;
- le cosiddette “dimissioni incentivate” del rapporto ove siano il frutto di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore e quindi configurino una risoluzione consensuale del rapporto;
- i casi di collocamento in quiescenza e di collocamento in pensione;
- le cessazioni del contratto in quanto, in queste ipotesi, la cessazione del rapporto non avviene con atto unilaterale ma con accordo trilaterale;
- gli stages e i tirocini in quanto non costituiscono rapporti di lavoro né autonomo né subordinato;
- le prestazioni di lavoro accessorio ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 276/2003;
- le prestazioni di lavoro occasionale svolte in regime di piena autonomia ex art. 2222 c. c.
- i rapporti di lavoro marittimi, poiché i contratti di arruolamento della gente di mare sono regolati dalla legge speciale del codice della navigazione e non dal codice civile;
- le dimissioni di componenti degli organi di amministrazione e di controllo di società e partecipanti a collegi e commissioni purchè si configurino come rapporti di lavoro autonomi e non come collaborazioni coordinate e continuative;
- i rapporti di impiego pubblico non privatizzati e dunque non contrattualizzati (ai sensi dell’ art. 3 D.L.gs. 165/2001) e cioè:
 - i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
 - gli avvocati e procuratori dello Stato;
 - il personale militare e delle forze di polizia;
 - il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;
 - dipendenti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dal D.L.gs C.P.S. 691/1947 (dipendenti della Banca d’Italia), e dalle leggi 281/1985 (dipendenti della CONSOB) e 287/1990 (dipendenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato);
 - dipendenti dell’ ISVAP;
 - a tali soggetti vanno aggiunti, per espressa previsione normativa, i dipendenti delle Autorità per i servizi di pubblica utilità (l. 481/95) e dell’ autorità per le garanzie nelle comunicazioni (L. 249/97).

DIMISSIONI VOLONTARIE


Il provvedimento delle dimissioni volontarie si inserisce nell'attuale quadro normativo quale ulteriore **nuova azione di contrasto al lavoro irregolare**, ha infatti come primo obiettivo quello di evitare il fenomeno delle c.d. "lettere di dimissione in bianco". Il Decreto Interministeriale 21 gennaio 2008, attuativo della legge 188/2007, non si limita ad adottare il modulo, ma contiene una regolamentazione organica del sistema, definendo i dizionari terminologici e le modalità tecniche di rilascio al lavoratore tramite i soggetti "intermediari".

Con l'introduzione del nuovo **modulo informatico** per la presentazione delle dimissioni volontarie, valido su tutto il territorio nazionale e dotato delle caratteristiche di **non contraffazione e falsificazione**, diventano nulle le dimissioni presentate in altra forma.

Le Dimissioni Volontarie, a partire dal **5 marzo 2008**, dovranno corrispondere necessariamente a quelle del modulo adottato con il Decreto. La validità viene definita nel tempo: dalla data di emissione fino al 15° giorno successivo.

Il Decreto si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore previsti dall'articolo 2118 del codice civile, nel rispetto del preavviso, la cui obbligatorietà non viene meno.

La procedura



1. Il lavoratore che intende presentare le dimissioni volontarie deve recarsi presso un soggetto intermediario: Comune, CPI, DPL, DRL)
2. Il soggetto intermediario si collega al Sistema Informativo MDV del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed inserisce i dati relativi alla dimissione
3. Il Sistema Informativo MDV rilascia il documento delle Dimissioni Volontarie con un codice univoco ed una data certa di rilascio (il documento ha validità 15gg)
4. Il soggetto intermediario consegna al lavoratore il documento emesso dal sistema opportunamente vidimato
5. Il lavoratore consegna il documento di Dimissioni al datore di lavoro